



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 148 del 24 MAR. 2022

**OGGETTO:** attivazione, ai sensi dell'art.115 comma 1 lett. c) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità, di n. 11 nuove convenzioni attive con strutture sanitarie private non accreditate e non a contratto con il SSR.

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA**

**SU PROPOSTA DEL  
DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 24 MAR. 2022 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui introito rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
– Area Convenzioni –  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

ha registrato contabilmente l'introito presunto di € 33.000,00, previsto nella presente proposta, che rientra nel Conto Economico del Bilancio dell'Esercizio 2022, al conto n. 410.010.00037 "ALPA consulenze da privati".

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 148 del 24 MAR. 2022

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO, per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Richiamati:

- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità che prevede “... *l'esercizio dell'attività libero-professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse*”;
- l'art. 114, comma 3, del suindicato C.C.N.L. che prevede che il Regolamento Aziendale sull'attività libero professionale disciplini, tra l'altro, l'attività di cui all'art. 115 comma 1 “*Tipologie di attività libero professionali intramuraria*”;
- le ultime “*Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL*”, approvate con DGR n. XI/3540 del 07/09/2020, nella parte in cui, al paragrafo 4.3 disciplinano le forme e le tipologie di attività libero professionale intramuraria di cui all'art. 115, comma 1, lett. c) del CCNL 19/12/2019 dell'Area Sanità;

### Richiamati altresì:

- il “*Regolamento Aziendale per l'attività Libero Professionale Intramuraria*”, con deliberazione n. 583 del 23.12.2015 riferito al P.O. G. Pini;
- l’*“Atto Aziendale per la regolamentazione dell'attività libero – professionale intramuraria”*, approvato con deliberazione n. 64 del 09.02.2012 dall'ex AO Istituti Clinici di Perfezionamento (oggi ASST Nord Milano), relativamente al P.O. CTO, afferito dall'01.01.2016 all'ASST G. Pini CTO;
- la procedura aziendale PAC 5.5 “*attività libero professionale ed attività per solventi*”, approvata con deliberazione n. 576 del 16.10.2019 che regola l'attività istruttoria finalizzata al perfezionamento dell'atto convenzionale, secondo la specifica normativa soprarichiamata;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 148 del 24 MAR. 2022

**Dato atto che:**

- a partire dal mese di ottobre 2021, l'Azienda, per il tramite della UOC Organizzazione Risorse Umane a cui, giusta nota prot. n. 14508 del 27/09/2021, è afferita funzionalmente l'Area della Libera Professione, ha avviato l'iter di revisione del regolamento aziendale per l'esercizio di Attività Libero Professionale Intramuraria;
- con deliberazione n. 612 del 02.12.2021, è stata costituita la Commissione Paritetica per la Libera Professione con il compito, tra l'altro, di contribuire alla definizione del nuovo atto aziendale di che trattasi;
- alla data di adozione del presente provvedimento, sono in corso i confronti tra la parte sindacale e la parte aziendale per la revisione della regolamentazione aziendale in materia di ALPI;

**Rilevato**, da parte della UOC Affari Generali Istituzionali e Legali, che:

- con distinte note, depositate in atti, le strutture sanitarie private non a contratto, di cui all'elenco allegato (ALL. 1) al presente provvedimento, hanno richiesto la disponibilità dell'ASST alla stipula di una convenzione per l'effettuazione di consulenze specialistiche da parte di dirigenti medici a rapporto esclusivo;
- a mezzo specifica dichiarazione, in atti, ciascuna struttura ha attestato di avere i requisiti di struttura privata non accreditata e non a contratto con il SSR nonché di essere in possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività sanitaria;
- i Direttori delle UOC coinvolte per tipologia di prestazioni, hanno espresso parere favorevole, sottoscrivendo apposito modulo di autorizzazione con cui, tra l'altro, attestano che le prestazioni oggetto di convenzione saranno espletate senza precludere il soddisfacimento delle prioritarie esigenze istituzionali;
- i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle convenzioni in argomento dovranno svolgere tali attività nella modalità "al di fuori dell'orario di servizio" al fine di non diminuire i volumi delle prestazioni istituzionali che questa Azienda deve complessivamente garantire anche con riferimento al piano anno 2022 di abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero in regime SSN, oltre a garantire il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.L

**Acquisito** il parere, per quanto di competenza, del Direttore Medico di Presidio P.O. Pini e della Direzione Sanitaria;

**Considerato** che, con deliberazione n. 22 del 20.01.2022, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento ALPI, l'ASST ha disposto la proroga, sino al 30.06.2022, delle convenzioni attive in essere al 31.12.2021;

**Visti** i testi di convenzione parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Ritenuto** per quanto precede, in analogia a quanto disposto con deliberazione n. 22/2022, relativamente all'assoggettamento delle convenzioni in scadenza al 31.12.2021 al vincolo temporale di proroga al 30.06.2022, di disporre l'attivazione di nuove convenzioni, di cui all'allegato elenco (ALL. 1), con scadenza 30.06.2022;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 148 del 24 MAR. 2022

**Dato atto** che l'introito complessivo presunto derivante dal presente provvedimento è stimato in € 33.000,00 (euro trentatremila/00) e verrà ripartito secondo le modalità previste dalla regolamentazione aziendale in materia, vigente al momento dell'incasso degli stessi;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione della copertura economica da parte del Responsabile della UOC Economico Finanziaria;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula, nelle more del perfezionamento del nuovo Regolamento aziendale ALPI, di n. 11 nuove convenzioni attive con strutture private non accreditate e non a contratto con il SSR, di cui all'allegato elenco (ALL. 1), approvandone i relativi testi di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i professionisti coinvolti nell'esecuzione delle convenzioni in argomento dovranno svolgere tali attività nella modalità "al di fuori dell'orario di servizio" al fine di non diminuire i volumi delle prestazioni istituzionali che questa Azienda deve complessivamente garantire anche con riferimento al piano anno 2022 di abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di ricovero in regime SSN, oltre a garantire il soddisfacimento prioritario delle esigenze del S.S.L;
3. di dare atto che le suindicate convenzioni avranno validità dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30.06.2022;
4. di dare atto che l'introito complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 33.000,00 (euro trentatremila/00), è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2022 indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 148 del 24 MAR. 2022

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Paola LATTUADA)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 148 del 24 MAR. 2022

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 28 MAR. 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 12 allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali

Il Funzionario addetto

*Stefania Teppali*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali

Il Funzionario addetto



**ALL. 1 - NUOVE CONVENZIONI ATTIVE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE, DI CUI ALL'ART. 155 COMMA 1, LETT. C) DEL C.C.N.L. 19.12.2109 AREA SANITA'**

CONTROPARTE	OGGETTO CONVENZIONE	SCADENZA	INTROITI STIMATI SINO AL 30.06.2022
POLIAMBULATORIO OSTEOFIGHTERS	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN RADIOLOGIA	30.06.2022	3000
POLIAMBULATORIO BRUNO MINERVINI	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN RADIOLOGIA	30.06.2022	3000
MILANO MEDICA SRL	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN RADIOLOGIA	30.06.2022	3000
STUDIO MEDICO SAN LAZZARO	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	30.06.2022	3000
CENTRO MEDICO FOR ME	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	30.06.2022	3000
PHYSIOCLONIC SRL	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN TERAPIA DEL DOLORE	30.06.2022	3000
CLINICA PALAZZO RIVA SRL	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	30.06.2022	3000
FISIOTERAPICO DE PETRI SRL	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	30.06.2022	3000
STUDIO VIRCOS SRL	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	30.06.2022	3000
POLICENTRO PEDIATRICO SRL	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	30.06.2022	3000
STUDIO MEDICO MEDAGLI D'ORO	CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI CONSULENZE SPECIALISTICHE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	30.06.2022	3000



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Osteofighters S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 11670630968, con sede legale in Milano (MI), via B. Cassinari n. 18, in persona del Legale Rappresentante sig. Emanuele Rigione, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Radiodiagnostica dell'ASST, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico





presso la struttura di Milano (MI), via B. Cassinari n. 18.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
Ecografie varie	€ 25,00 - € 40,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito



PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 8 Durata**





La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.



#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

#### **ART.17 - Disposizioni finali**





La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì,

Per Osteofighters S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Emanuele Rigione .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Poliambulatorio Minervini Bruno S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 04549020164, con sede legale in Brembate (BG), piazza Don Todeschini n. 15, in persona del Legale Rappresentante sig. Bruno Minervini, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Radiodiagnostica dell'ASST, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella



disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico presso la struttura di Brembate (BG), piazza Don Todeschini n. 15.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
Ecografie varie	€ 27,00 - € 40,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla





data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.



#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché



l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITAMENTO delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITAMENTO stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITAMENTO e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.





**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì,

Per Poliambulatorio Bruno Minervini S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Bruno Minervini.....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempre, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Milano Medica S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 10277160965, con sede legale in Milano (MI), via Turati n. 29, in persona del Legale Rappresentante sig. Stefano Bona, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Radiodiagnostica dell'ASST, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico



presso la struttura di Milano (MI), via Turati n. 29.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
Onde d'urto	€ 75,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito





PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 8 Durata**



La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.



#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

#### **ART.17 - Disposizioni finali**





La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì,

Per Milano Medica S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Stefano Bona .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempre, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Studio Medico San Lazzaro S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 07323350962, con sede legale in Milano (MI), via Maffei n. 1, in persona del Legale Rappresentante sig. Massimo Chaulan, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC 1° Clinica Ortopedica del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico



presso la struttura di Milano (MI), via Maffei n. 1.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici ortopedici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
1° Visita Ortopedica	€ 110,00 - € 180,00
Visita di Controllo	€ 80,00 - € 150,00
Infiltrazioni	€ 55,00 - € 120,00
Valutazione funzionale sport correlata	€ 130,00 - € 500,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.





#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria



in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in



alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**





Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì,

Per Studio Medico San Lazzaro S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Massimo Chaulan .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempre, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

For Me S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 04369340163, con sede legale in Curno (BG), via dell'Aeronautica n. 19, in persona del Legale Rappresentante sig.ra Fabrizia Breviario, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Ortopedia Oncologica del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico



presso la struttura di Curno, via dell'Aeronautica n. 19.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici ortopedici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
1° Visita Ortopedica	€ 105,00
Visita di Controllo	€ 84,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla





data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.



#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché



l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.





**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì,

Per For Me S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Fabrizia Breviaro .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Physioclinic S.r.l. di Milano (di seguito denominato "Centro medico"), codice fiscale e partita I.V.A. n. 03915160968, con sede legale in Milano, via Fontana n. 18 in persona del Legale Rappresentante sig. Angelo Chiorazzo, domiciliato per la carica in Milano, via Fontana n. 18;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Anestesia e Rianimazione del PO Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico



presso la struttura di Milano (MI), via Fontana n. 18.

## **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di quattro ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
Prima visita di terapia del dolore	€ 140,00
Visita di controllo	€ 105,00
Infiltrazioni	€ 105,00
Infiltrazioni ecoguidate	€ 147,00
Procedure complesse	€ 250,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

## **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO,





all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in



Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto



convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accreditamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accreditamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.





**ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li,

Per Physioclinic S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Angelo Chiorazzo.....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Clinica Palazzo Riva S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 10934800961, con sede legale in Milano (MI), via Sebenico n. 8, in persona del Legale Rappresentante sig. Luca Parisi, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Ortopedia e Traumatologia I del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico



presso la struttura di Milano, via Sebenico n. 8.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici ortopedici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di quattro ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
1° Visita Ortopedica	€ 120,00
Visita di Controllo	€ 80,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla





data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.



#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché



l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.





**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì,

Per Clinica Palazzo Riva S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Luca Parisi .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Fisioterapico De Petri S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 00931080147, con sede legale in Sondrio (SO), via Gorizia n. 1, in persona del Legale Rappresentante sig. Gianpietro De Petri, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Ortopedia e Traumatologia I del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico



presso la struttura di Milano, via Sebenico n. 8.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici ortopedici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di tre ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
1° Visita Ortopedica	€ 100,00 - € 150,00
Visita di Controllo	€ 70,00 - € 100,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla





data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.



#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché



l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.





**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì,

Per Fisioterapico De Petri S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig. Gianpiero De Petri .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Studio Vircos S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 12806291006, con sede legale in Roma, via Magna Grecia n. 30/A, in persona del Legale Rappresentante sig.ra Irene Villa Santa, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Ortopedia Oncologica del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico



presso la struttura di Roma, via Magna Grecia n. 30/A.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici ortopedici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
1° Visita Ortopedica	€ 105,00
Visita di Controllo	€ 84,00
Infiltrazioni	€ 30,00 - € 90,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**





Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente



normativa in materia.

#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.



Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive





sedi legali.

**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano lì,

Per Studio Vircos S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Irene Villa Santa .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempre, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Policentro Pediatrico S.r.l. (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 08714900969, con sede legale in Milano (MI), Piazza giovine Italia n. 3, in persona del Legale Rappresentante dott. Sabbioni Sergio, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Ortopedia e Traumatologia I del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico



presso la struttura di Roma, via Magna Grecia n. 30/A.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici ortopedici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
1° Visita Ortopedica	€ 120,00
Visita di Controllo	€ 80,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'idonea rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.

#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla





data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.



#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché



l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**

Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.





**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li,

Per Policentro Pediatrico S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Dott. Sergio Sabbioni .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....



**CONVENZIONE**

**TRA**

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini -CTO (ASST Pini/CTO"), con sede in Milano, piazza Andrea Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale e partita I.V.A n. 09320530968, in persona del Legale Rappresentante pro-tempre, il Direttore Generale dott.ssa Paola Lattuada, domiciliato per la carica presso la sede della ASST medesima

**E**

Studio Specialistico Medaglie d'Oro (di seguito denominato "Centro medico"), partita I.V.A. n. 06817570960, con sede legale in Milano (MI), viale Sabotino n. 21/A, in persona del Legale Rappresentante sig.ra Sofia Sacco, domiciliato per la carica presso la sede del Centro Medico medesimo;

**PREMESSO**

- Il Centro Medico è struttura privata non accreditata, non a contratto con il Servizio Sanitario Regionale, in possesso di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e dei requisiti di accreditamento previsti dalla normativa regionale e nazionale;
- l'art. 115, comma 1, lett. c), del CCNL del 19/12/2019 dell'Area Sanità prevede l'esercizio dell'attività libero-professionale al di fuori dell'impegno di servizio, nella forma della partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in Strutture di altra Azienda del SSN o di altra Struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
- la richiesta di consulenze specialistiche all'ASST Pini/CTO non è finalizzata al soddisfacimento di condizioni di esercizio/accreditamento delle attività sociosanitarie erogate presso le strutture del Centro Medico;

**TANTO PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART.1 Oggetto**

La ASST Pini/CTO Pini autorizza il personale medico della UOC Ortopedia Oncologica del P.O. Pini, con rapporto di lavoro esclusivo, ad effettuare attività specialistica in regime ambulatoriale nella



disciplina di Ortopedia e Traumatologia, in favore degli utenti che si rivolgono al Centro Medico presso la struttura di Milano (MI), viale Sabotino n. 21/A.

#### **ART. 2 Compensi e accessi**

Le prestazioni specialistiche verranno espletate dai Dirigenti Medici ortopedici dell'ASST Pini -CTO, il cui nominativo sarà comunicato dall'Ufficio Marketing e Libera Professione unitariamente ai contatti, inclusi quelli del Direttore di UO.

Tale attività non configura un rapporto di subordinazione e sarà resa esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative della UO di appartenenza e comunque, non in conflitto con l'attività istituzionale.

Le consulenze oggetto della convenzione saranno effettuate mediante un accesso settimanale della durata di due ore circa su chiamata del Centro Medico medesimo.

Per le prestazioni oggetto del presente accordo il Centro Medico si impegna a corrispondere alla ASST Pini/CTO un compenso pari a:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>COMPENSO ASST G. PINI/CTO</b>
1° Visita Ortopedica	€ 105,00
Visita di Controllo	€ 84,00
Infiltrazioni	€ 50,00

Le prenotazioni delle prestazioni oggetto della convenzione saranno effettuate direttamente dal Centro Medico, secondo le modalità previste dal Centro medesimo. I pazienti accederanno direttamente alla struttura.

#### **ART. 3 Rendicontazione e Fatturazione**

L'avvenuta esecuzione delle consulenze sarà documentata dal Centro Medico attraverso la predisposizione di un'ideale rendicontazione contenente le seguenti indicazioni:

- nominativo del dirigente medico che ha effettuato le prestazioni;
- quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogate;
- registro degli accessi contenente l'indicazione dei giorni, fasce orarie e sede in cui hanno avuto luogo le prestazioni.

Tale documentazione sarà inviata mensilmente al Servizio Marketing e LP dell'ASST Pini/CTO, all'indirizzo di posta elettronica: [marketinglp@asst-pini-cto.it](mailto:marketinglp@asst-pini-cto.it), per l'emissione della fattura.





#### **ART. 4 Termini di pagamento**

Il pagamento delle prestazioni dovrà essere liquidato dal Centro Medico entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla ASST Pini/CTO, tramite avviso di pagamento circuito PagoPA.

L'Amministrazione dell'ASST Pini/CTO provvederà ad attribuire il relativo compenso al consulente, al netto delle trattenute previste dalla legge, secondo la regolamentazione interna.

In mancanza del pagamento nei termini previsti, la ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di sospendere la convenzione, con diritto alla riscossione del corrispettivo delle prestazioni già effettuate, previo invio di idonea diffida ad adempiere nel termine di giorni quindici dal ricevimento della relativa comunicazione, fatto salvo il maggior danno.

Qualora il Centro Medico non adempia entro il termine sopra indicato, l'Azienda eserciterà la facoltà di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dell'art. 1456 c.c.

#### **ART.5 Assicurazione**

La ASST Pini/CTO garantisce la copertura assicurativa RCT per danni provocati a terzi in relazione alle attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione.

Il Centro Medico garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile relativa al proprio personale di supporto, alla strumentazione messa a disposizione, all'utilizzo dei propri spazi.

#### **ART. 6 Tutela della salute del lavoratore**

Il Centro Medico garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.lgs 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda ospedaliera.

#### **ART. 7 – Trattamento dati**

Tutti i dati aziendali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto/Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati aziendali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria



in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto/Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

#### **ART. 8 Durata**

La presente convenzione decorre dalla data di prima sottoscrizione e avrà durata sino al 30 giugno 2022. Alla scadenza la convenzione potrà essere prorogata/rinnovata solo previo accordo scritto tra le parti.

#### **ART. 9 Modifiche**

Il presente accordo è redatto in forma scritta; eventuali modifiche devono essere concordate tra le parti, devono avere la medesima forma ed entrano in vigore il giorno successivo dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

#### **ART. 10 Inadempimento**

In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal contratto, le parti si riservano di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta tramite raccomandata A.R., fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 11 Recesso**

I contraenti, inoltre, hanno la facoltà di recedere dal presente accordo in qualunque momento previo preavviso di almeno trenta giorni da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R.. E' fatto salvo il diritto dell'ASST Pini/CTO al pagamento delle prestazioni già effettuate.

#### **ART. 12 Clausola Risolutiva**

Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4, la presente convenzione è risolta di diritto qualora sopravvengano successive disposizioni normative che si rendessero incompatibili con la convenzione medesima.

Il Centro Medico si impegna a non fare uso, in nessuna forma, del logo o di qualsiasi altro segno distintivo della ASST Pini/CTO, né tantomeno a fare uso di qualsiasi riferimento diretto e/o indiretto alla ASST Pini/CTO medesima.

Il Centro Medico si impegna altresì a non dare pubblicità dei nominativi dei medici dirigenti individuati dall'ASST Pini/CTO per l'espletamento dell'attività, tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra la ASST Pini/CTO e il Centro Medico, non potendosi in



alcun modo configurare alcun rapporto tra di esso ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la risoluzione immediata della convenzione nonché l'adozione da parte della ASST Pini/CTO di ogni azione a propria tutela.

#### **ART. 13 Requisiti di accreditamento**

Le consulenze richieste dal Centro Medico non devono servire ad integrare i requisiti minimi per l'accREDITamento delle strutture che il Centro Medico gestisce. Tali requisiti devono essere posseduti indipendentemente da qualsiasi apporto esterno, pertanto il presente accordo non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accREDITamento stesso.

Il centro medico si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale accREDITamento e contrattualizzazione con il SSR.

Il Centro medico sottoscrivendo il presente atto dichiara che, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, l'attività svolta presso la sede convenzionata è conforme alla sanitaria autorizzata né pone in essere situazioni di potenziale conflitto di interessi con il regime autorizzativo medesimo, sollevando espressamente l'ASST Pini-CTO da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 14 Imposta di Bollo e Registro**

Imposte, oneri e spese inerenti e conseguenti la presente scrittura, se dovuti, sono a carico del Centro Medico. Sono altresì a carico del Centro Medico eventuali comunicazioni di legge ad autorità amministrative, ivi inclusa, se prevista, la trasmissione del presente accordo all'ATS competente per territorio.

La presente convenzione è esente da I.V.A. ai sensi dell'art.10, 1° comma, n. 18 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta ad imposta di bollo, a carico del Centro medico, ai sensi dell'art.2, ali. A, Tariffa, parte 1 del D.P.R. del 26.10.72, n.642 e successive modifiche e integrazioni.

E' soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/86, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

#### **ART. 15 Foro Competente**

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

#### **ART.16 Elezione di domicilio**





Le parti eleggono quale domicilio per l'invio di tutte le comunicazioni avvisi e notifiche, le rispettive sedi legali.

**ART.17 - Disposizioni finali**

La ASST Pini/CTO e Centro Medico attestano che ogni clausola della seguente convenzione ed il relativo contenuto è il risultato di trattative intercorse tra le medesime .

La presente convenzione è redatta e sottoscritta dalla ASST Pini-CTO e dal Centro Medico in due originali ad un solo effetto, di cui ciascuna delle parti ha ricevuto un esemplare.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano li,

Per Studio Specialistico Medaglie d'Oro

Il Legale Rappresentante

Sig.ra Sofia Sacco .....

per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada .....